DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERTA' SINDACALE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1

Disposizioni in materia di permessi e distacchi in favore delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

I distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall'anno 2025, sono attribuiti alle associazioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonche' 1476 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in deroga alle modalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo 1480, in ragione di un distacco ogni duemila unita' di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni unita' di personale, ferma restando l'applicazione delle modalita' di cui al citato comma 4 per eventuali ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi.

Versione in vigore dal 30 aprile 2025, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare
Estremi	Legge 15 aprile 2025, n. 50
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-esercizio-della-liberta-sindacale-del-personale/art-1-disposizioni-in-materia-di-permessi-e-distacchi-in-favore-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it